



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MICHELE RAMPONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
142	25/07/2025	5017	06

Oggetto:

Approvazione del Piano di Caratterizzazione – Fase 1 dell'Ex cava RE.CA. s.r.l. sita alla località Selvolella del Comune di Dugenta (BN) – Codice Sito PRB 2027C001, ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in Materia Ambientale", all'art. 242 disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifiche;
- b. Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n° 4, pubblicato sul S.O. del 29/01/2008 ha apportato ulteriori disposizioni correttive e integrative al D. Lgs. n° 152/06;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- a. Con prot. n° 450278 del 22/09/2023 Questa UOD acquisiva il documento n° 6110/23 del Comune di Dugenta (BN) con cui l'Ente trasmetteva gli esiti delle indagini preliminari per il sito Ex cava RE.CA. s.r.l. sita alla località Selvolella del Comune di Dugenta (BN);
- b. Con nota prot. n° 456750 del 26/09/2023 Questa UOD prendeva atto dell'esito delle indagini preliminari e comunicava di restare in attesa della trasmissione del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 c. 3 del D. lgs. n° 152/06;
- c. Con prot. n° 276705 del 04/06/2025 Questa UOD acquisiva il documento n° 4614/25 del Comune di Dugenta (BN) avente a oggetto la trasmissione del Piano di Caratterizzazione – Fase 1 del sito "Ex cava RE.CA. s.r.l." – località Selvolella del Comune di Dugenta (BN);

CONSIDERATO CHE:

- a. Con nota prot. n° 282556 del 05/06/2025 questo Ufficio indiceva e convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 30/06/2025, ore 11,00, presso la propria Sede, avente OdG "Ex cava RE.CA. s.r.l. sita alla località Selvolella del Comune di Dugenta (BN) – Codice Sito PRB 2027C001. – "Approvazione Piano di Caratterizzazione – Fase 1";
- b. Con prot. n° 301826 del 17/06/2025 questo Ufficio acquisiva il doc. n° 5414 del 16/06/2025 con cui il Comune di Dugenta rappresentava alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento che tutti gli interventi previsti nel Piano di caratterizzazione sono riconducibili alla voce A.15 del D.M. n° 31/17 e, pertanto, esclusi dall'Autorizzazione Paesaggistica;
- c. Con prot. n° 308479 del 19/06/2025 questo Ufficio acquisiva il doc. n° UO09/19/06/2025/0014131 del 19/06/2025, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento prendeva atto di quanto rappresentato con doc. n° 5414 del 16/06/2025 del Comune di Dugenta e comunicava di non avere competenza ad esprimere alcun parere per la Conferenza dei Servizi de quo;
- d. Con prot. n° 314796 del 24/06/2025 questo Ufficio acquisiva il doc. n° 40510 del 24/06/2025 di ARPAC, con cui l'Agenzia esprimeva parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del PdC del sito de quo;
- e. Con nota prot. n° 328320 del 01/07/2025 questo Ufficio trasmetteva il Verbale della CdS del 30/06/2025 con cui si approvava l'OdG: "Ex cava RE.CA. s.r.l." sita alla località Selvolella del Comune di Dugenta (BN) – Codice Sito PRB 2027C001. – Approvazione Piano di Caratterizzazione – Fase 1 ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE:

ARPAC con nota n° 40510 del 24/06/2025, PG n° 314796 del 24/06/2025, ha espresso parere tecnico favorevole;

EVIDENZIATO CHE:

1. Dal parere ARPAC n° 40510/25 risulta quanto segue:

.....omissis.....

- 1.1 In Relazione Generale è riportato al paragrafo 2.1 - "A seguito dell'interruzione dell'attività estrattiva, il sito è stato oggetto di riempimento con materiale non noto solo per la parte di area di cava non interessata dalla presenza dell'impianto di calcestruzzo, con una superficie di circa 5.000 m2 (circa la metà della superficie dell'area di cava)." Ed ancora, che al paragrafo 5.3 è riportato "L'area in esame è stata interessata da riempimenti con materiali estranei al sito di estrazione". Al paragrafo 6.3 si legge che non sarebbero previsti campioni di acque superficiali per l'assenza dei relativi corpi idrici;

- 1.2 Il Comune di Dugenta "essendo un bene confiscato (Foglio 11 particelle 63 e 79) a diversa destinazione d'uso, intende realizzare sull'intera area un parco urbano con annesso villaggio sportivo";
- 1.3 L'area è immersa all'interno di un contesto agricolo in cui sono presenti numerose coltivazioni ortofrutticole destinate al consumo umano.
Per quanto sopra rappresentato, fatte salve le determinazioni delle Autorità ambientali e sanitarie preposte, si esprime parere favorevole all'approvazione del Piano di caratterizzazione con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni obbligatorie.
- 1.1 Chiarire la destinazione urbanistica dell'area e il certificato catastale dell'area. In merito si fa osservare che qualsiasi variazione della destinazione d'uso attuale dovrà comportare necessariamente una rivalutazione del modello concettuale definitivo del sito e, quindi, una rivalutazione della sua potenziale contaminazione in riferimento alla nuova destinazione d'uso, effettiva e reale;
- 1.2 Fornire un resoconto sintetico delle attività svolte nell'area in esame in modo da evidenziare le aree di interesse ai fini della contaminazione. In particolare, specificare quali sono gli inquinanti connessi con le attività antropiche che sono state svolte nel sito per valutare un'eventuale estensione della lista degli analiti da ricercare nei campioni di suolo e acque sotterranee;
- 1.3 Chiarire la presenza di corpi idrici superficiali e se del caso prevedere il campionamento del sedimento immediatamente a valle del sito. Eventualmente ricercare gli stessi parametri previsti per le analisi dei campioni di suolo/terreno come di seguito esplicitato ad eccezione del test di cessione. Eseguire le n. 2 analisi di top-soil ricercando su ogni campione rappresentativo dell'orizzonte 0-10 cm PCDD-PCDF e PCB (Diossine, Furani e PCB);
- 1.4 Eseguire indagini per la ricerca di ordigni bellici (POB) preventivamente all'esecuzione dei sondaggi previsti;
- 1.5 Rimuovere i rifiuti abbandonati ed eseguire i lavori di pulizia prima dell'inizio dei lavori di caratterizzazione ciò al fine di individuare i punti più idonei al campionamento ed alla ubicazione dei sondaggi ambientali;
- 1.6 Qualora nel top-soil venisse rilevata la presenza di Amianto, PCDD/PCDF e PCB in concentrazioni superiori ai limiti di riferimento normativo, la ricerca di tali parametri dovrà essere estesa ai campioni prelevati anche negli strati più profondi;
- 1.7 Eseguire le analisi dei campioni di suolo/terreno, nelle trincee e nei sondaggi, ricercando: Composti inorganici, Composti organici aromatici (BTEX), IPA, Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, Alifatici alogenati cancerogeni, idrocarburi leggeri e pesanti, PCB, Amianto e test di cessione ai sensi dell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e smi. I campioni di terreno attesi saranno quindi non meno di 16 unità fatto salvo il punto successivo;
- 1.8 Qualora nel corso della perforazione dovessero essere rilevati orizzonti discreti con evidenze di contaminazione, gli stessi dovranno essere campionati in modo specifico e il sondaggio dovrà essere approfondito sino al raggiungimento di terreno insaturo non contaminato;
- 1.9 Qualora nel corso dell'esecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti o di materiali di riporto, gli stessi dovranno essere caratterizzati secondo quanto previsto dalle rispettive normative vigenti in materia di rifiuti e di materiali di riporto;
- 1.10 Specificare rispetto a quale colonna (A o B) della Tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V, parte IV del D.lgs 152/06 verranno confrontate le concentrazioni degli analiti ricercati nei campioni di terreno;
- 1.11 Eseguire le analisi dei campioni di acque sotterranee ricercando: Ossidabilità, Cloruri, Metalli, Boro. Cianuri liberi, Fluoruri, Solfati, Azoto amm. nitroso e nitrico, Fenoli, Clorofenoli, Composti Organici Aromatici, Alifatici Clorurati cancerogeni e non cancerogeni, Alifatici Alogenati cancerogeni, Clorobenzeni, IPA, Idrocarburi totali espressi come n-esano;
- 1.12 Realizzare lo "sviluppo" di tutti i piezometri presenti in sito (4+1) ed eseguire il campionamento delle acque sotterranee almeno nei quattro piezometri di caratterizzazione più il piezometro delle indagini preliminari (probabili 5 campioni di acque sotterranee). Meglio sarebbe aggiungere ai cinque punti di campionamento (piezometri) almeno un pozzo esterno come nella previsione del Piano;
- 1.13 Le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale (metodi APAT/IRSA-CNR, ISS, UNI, EPA, CEN, ISO, ecc) o con metodiche interne del laboratorio validate e/o accreditate Accredia. I limiti di rilevabilità del metodo

applicato dovranno assicurare che la quantificazione dell'analita ricercato sia confrontabile con i limiti di legge adottati; pertanto, è consigliabile adottare un MDL pari ad 1/10 del limite di legge adottato, come richiesto dalla normativa;

- 1.14 Si ricorda che per le metodiche per la determinazione di laboratorio degli idrocarburi leggeri e pesanti, l'I.S.S. ha formulato il parere prot. 12091/RIBO/B del 5.12.2003;
- 1.15 Le analisi relative all'amianto, il cui quantitativo sarà espresso come contenuto di amianto e non in fibre libere, dovranno essere effettuate come indicato nella nota dell'ISS prot. 024711 IA/12 del 25 luglio 2002. Il metodo adottato sarà quello della diffrattometria a raggi X (XRD) oppure I.R. trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti quest'ultimo metodo deve necessariamente essere indicata la procedura analitica seguita;
- 1.16 Le determinazioni analitiche di diossine (7 congeneri) e furani (10 congeneri) dovranno essere effettuate con strumentazione HRGC/HRMS; i risultati dovranno essere espressi in termini di concentrazione dei singoli congeneri e per ciascuno di essi dovranno essere riportati i Fattori di Tossicità Equivalente (TEF) utilizzati per il confronto con i limiti di riferimento della normativa vigente;
- 1.17 Ai fini dell'eventuale elaborazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs 152/06, occorre individuare su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota APAT trasmessa al MATTM con prot. 9462 del 21/03/07, secondo le modalità di cui al documento APAT "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs 152/06", trasmesso al MATTM con nota prot. n. 19509 del 03/06/08;
- 1.18 Entrambi i documenti sono disponibili sul sito web dell'ISPRA alla pagina <https://www.isprambiente.gov.it/files/temi/tec-parametri.pdf> La documentazione inerente alle prove sito-specifiche effettuate dovrà essere allegata alla relazione contenente gli esiti dell'analisi di rischio;
- 1.19 Dovranno essere previsti opportuni controlli di qualità da applicare in campo e in laboratorio, al fine di garantire l'attendibilità dei risultati (QA/QC). Ad esempio, al fine di verificare il grado d'attendibilità dei risultati riguardo alla qualità dei processi di perforazione, campionamento e analisi, potranno essere preparati e analizzati i seguenti campioni:
 - a. n. 1 bianco di campo ovvero un campione di acqua distillata passata sull'attrezzatura di campionamento (bottiglie, spatole, boiler, ecc.) dopo aver effettuato il lavaggio della stessa, al fine di verificare l'accuratezza delle attività di prelievo dei campioni;
 - b. n.1 campione in doppio ovvero due campioni identici che dovranno essere etichettati con due identificativi differenti ed inviati al laboratorio, al fine di verificare la precisione dei risultati delle analisi. Inoltre, per la verifica dell'affidabilità dei risultati analitici, il laboratorio incaricato dovrà fornire i dati relativi all'accuratezza dei metodi analitici utilizzati (materiali di riferimento certificati) e i limiti di rilevabilità dei suddetti metodi. I controlli di qualità saranno utilizzati per la verifica dell'affidabilità dei risultati e come indicatori di potenziali sorgenti di cross-contamination, ma non potranno essere utilizzati per alterare o correggere i risultati analitici. Tutti i risultati delle attività di controllo effettuate saranno riportati nei certificati analitici.
- 1.20 Il cronoprogramma degli interventi dovrà essere concordato con ARPA Campania in modo da consentire la programmazione delle attività di controllo e verifica ed il prelievo dei campioni per le analisi in contraddittorio che dovranno essere effettuate su almeno il 10% del totale dei campioni prelevati dal soggetto obbligato;
- 1.21 Si raccomanda infine che i risultati delle attività di campo e di laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi e di rappresentazioni cartografiche, tra cui devono essere realizzate, come minimo:
 - a. tabella/e di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione del suolo, comprensivo dei dati riferiti al top-soil, indicando, per ogni campione, data di campionamento e data di analisi, profondità di campionamento, identificativo del punto di indagine di riferimento (e relative coordinate nel sistema di riferimento WGS84/UTM 33), valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato calcolati sul campione totale ovvero sulla massa totale comprensiva anche dello scheletro;
 - b. tabella/e di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione delle acque di falda indicando, per ogni campione, data di campionamento e data di analisi, profondità di campionamento, identificativo del punto di indagine di riferimento (e relative coordinate nel sistema di riferimento WGS84/UTM 33), valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato.

Tutti gli elaborati richiesti (tabelle e rappresentazioni cartografiche) andranno forniti anche in formato editabile (es. xls, dbf, shp, gpkg). Il rapporto dovrà essere corredato, tra l'altro, di: documentazione fotografica relativa alle carote di terreno estratto; stratigrafie; certificati analitici.

RITENUTO DI:

- a dover approvare il Piano di Caratterizzazione – Fase 1 dell'Ex cava RE.CA. s.r.l. sita alla località Selvolella del Comune di Dugenta (BN) – Codice Sito PRB 2027C001, ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.. come da documento del Comune di Dugenta n° 4614 del 27/05/2025, PG n° 276705 del 04/06/2025;

VISTI:

- a. l'art. 242 del D. lgs. 3 aprile 2006 n° 152/06;
- b. la Delibera di Giunta Regionale n° 417 del 27 luglio 2016 "Approvazione delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB), così come modificata dalla D.G.R. n° 809 del 29/12/2023, Allegato 10 "aggiornamento 2023", pubblicato sul BURC n° 1 del 02/01/2024;

Alla stregua delle risultanze della Conferenza dei Servizi e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti e dell'attestazione di regolarità dichiarata dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

DI APPROVARE, così come approva, la proposta di Piano di Caratterizzazione – Fase 1 dell'Ex cava RE.CA. s.r.l. sita alla località Selvolella del Comune di Dugenta (BN) – Codice Sito PRB 2027C001, ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.. come da documento del Comune di Dugenta n° 4614 del 27/05/2025, PG n° 276705 del 04/06/2025, con le prescrizioni dell'Autorità Ambientale, come di seguito, integralmente riportate:

- 1.1 Chiarire la destinazione urbanistica dell'area e il certificato catastale dell'area. In merito si fa osservare che qualsiasi variazione della destinazione d'uso attuale dovrà comportare necessariamente una rivalutazione del modello concettuale definitivo del sito e, quindi, una rivalutazione della sua potenziale contaminazione in riferimento alla nuova destinazione d'uso, effettiva e reale;
- 1.2 Fornire un resoconto sintetico delle attività svolte nell'area in esame in modo da evidenziare le aree di interesse ai fini della contaminazione. In particolare, specificare quali sono gli inquinanti connessi con le attività antropiche che sono state svolte nel sito per valutare un' eventuale estensione della lista degli analiti da ricercare nei campioni di suolo e acque sotterranee;
- 1.3 Chiarire la presenza di corpi idrici superficiali e se del caso prevedere il campionamento del sedimento immediatamente a valle del sito. Eventualmente ricercare gli stessi parametri previsti per le analisi dei campioni di suolo/terreno come di seguito esplicitato ad eccezione del test di cessione. Eseguire le n. 2 analisi di top-soil ricercando su ogni campione rappresentativo dell'orizzonte 0-10 cm PCDD-PCDF e PCB (Diossine, Furani e PCB);
- 1.4 Eseguire indagini per la ricerca di ordigni bellici (POB) preventivamente all'esecuzione dei sondaggi previsti;
- 1.5 Rimuovere i rifiuti abbandonati ed eseguire i lavori di pulizia prima dell'inizio dei lavori di caratterizzazione ciò al fine di individuare i punti più idonei al campionamento ed alla ubicazione dei sondaggi ambientali;
- 1.6 Qualora nel top-soil venisse rilevata la presenza di Amianto, PCDD/PCDF e PCB in concentrazioni superiori ai limiti di riferimento normativo, la ricerca di tali parametri dovrà essere estesa ai campioni prelevati anche negli strati più profondi;
- 1.7 Eseguire le analisi dei campioni di suolo/terreno, nelle trincee e nei sondaggi, ricercando: Composti inorganici, Composti organici aromatici (BTEX), IPA, Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, Alifatici alogenati cancerogeni, idrocarburi leggeri e pesanti, PCB, Amianto e test di cessione ai sensi dell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e smi. I campioni di terreno attesi saranno quindi non meno di 16 unità fatto salvo il punto successivo;

- 1.8 Qualora nel corso della perforazione dovessero essere rilevati orizzonti discreti con evidenze di contaminazione, gli stessi dovranno essere campionati in modo specifico e il sondaggio dovrà essere approfondito sino al raggiungimento di terreno insaturo non contaminato;
- 1.9 Qualora nel corso dell'esecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti o di materiali di riporto, gli stessi dovranno essere caratterizzati secondo quanto previsto dalle rispettive normative vigenti in materia di rifiuti e di materiali di riporto;
- 1.10 Specificare rispetto a quale colonna (A o B) della Tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V, parte IV del D.lgs 152/06 verranno confrontate le concentrazioni degli analiti ricercati nei campioni di terreno;
- 1.11 Eseguire le analisi dei campioni di acque sotterranee ricercando: Ossidabilità, Cloruri, Metalli, Boro. Cianuri liberi, Fluoruri, Solfati, Azoto amm. nitroso e nitrico, Fenoli, Clorofenoli, Composti Organici Aromatici, Alifatici Clorurati cancerogeni e non cancerogeni, Alifatici Alogenati cancerogeni, Clorobenzeni, IPA, Idrocarburi totali espressi come n-esano;
- 1.12 Realizzare lo "sviluppo" di tutti i piezometri presenti in sito (4+1) ed eseguire il campionamento delle acque sotterranee almeno nei quattro piezometri di caratterizzazione più il piezometro delle indagini preliminari (probabili 5 campioni di acque sotterranee). Meglio sarebbe aggiungere ai cinque punti di campionamento (piezometri) almeno un pozzo esterno come nella previsione del Piano;
- 1.13 Le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale (metodi APAT/IRSA-CNR, ISS, UNI, EPA, CEN, ISO, ecc) o con metodiche interne del laboratorio validate e/o accreditate Accredia. I limiti di rilevabilità del metodo applicato dovranno assicurare che la quantificazione dell'analita ricercato sia confrontabile con i limiti di legge adottati; pertanto, è consigliabile adottare un MDL pari ad 1/10 del limite di legge adottato, come richiesto dalla normativa;
- 1.14 Si ricorda che per le metodiche per la determinazione di laboratorio degli idrocarburi leggeri e pesanti, l'I.S.S. ha formulato il parere prot. 12091/RIBO/B del 5.12.2003;
- 1.15 Le analisi relative all'amianto, il cui quantitativo sarà espresso come contenuto di amianto e non in fibre libere, dovranno essere effettuate come indicato nella nota dell'ISS prot. 024711 IA/ 12 del 25 luglio 2002. Il metodo adottato sarà quello della diffrazione a raggi X (XRD) oppure I.R. trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti quest'ultimo metodo deve necessariamente essere indicata la procedura analitica seguita;
- 1.16 Le determinazioni analitiche di diossine (7 congeneri) e furani (10 congeneri) dovranno essere effettuate con strumentazione HRGC/HRMS; i risultati dovranno essere espressi in termini di concentrazione dei singoli congeneri e per ciascuno di essi dovranno essere riportati i Fattori di Tossicità Equivalente (TEF) utilizzati per il confronto con i limiti di riferimento della normativa vigente;
- 1.17 Ai fini dell'eventuale elaborazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs 152/06, occorre individuare su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota APAT trasmessa al MATTM con prot. 9462 del 21/03/07, secondo le modalità di cui al documento APAT "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs 152/06", trasmesso al MATTM con nota prot. n. 19509 del 03/06/08;
- 1.18 Entrambi i documenti sono disponibili sul sito web dell'ISPRA alla pagina <https://www.isprambiente.gov.it/files/temi/tec-parametri.pdf> La documentazione inerente alle prove sito-specifiche effettuate dovrà essere allegata alla relazione contenente gli esiti dell'analisi di rischio;
- 1.19 Dovranno essere previsti opportuni controlli di qualità da applicare in campo e in laboratorio, al fine di garantire l'attendibilità dei risultati (QA/QC). Ad esempio, al fine di verificare il grado d'attendibilità dei risultati riguardo alla qualità dei processi di perforazione, campionamento e analisi, potranno essere preparati e analizzati i seguenti campioni:
 - a n. 1 bianco di campo ovvero un campione di acqua distillata passata sull'attrezzatura di campionamento (bottiglie, spatole, boiler, ecc.) dopo aver effettuato il lavaggio della stessa, al fine di verificare l'accuratezza delle attività di prelievo dei campioni;
 - b n.1 campione in doppio ovvero due campioni identici che dovranno essere etichettati con due identificativi differenti ed inviati al laboratorio, al fine di verificare la precisione dei risultati delle analisi. Inoltre, per la verifica dell'affidabilità dei risultati analitici, il laboratorio incaricato dovrà fornire i dati relativi all'accuratezza dei metodi analitici utilizzati (materiali di riferimento certificati) e i limiti di rilevabilità dei suddetti metodi. I controlli di qualità saranno utilizzati per

la verifica dell'affidabilità dei risultati e come indicatori di potenziali sorgenti di cross-contamination, ma non potranno essere utilizzati per alterare o correggere i risultati analitici.

Tutti i risultati delle attività di controllo effettuate saranno riportati nei certificati analitici.

1.20 Il cronoprogramma degli interventi dovrà essere concordato con ARPA Campania in modo da consentire la programmazione delle attività di controllo e verifica ed il prelievo dei campioni per le analisi in contraddittorio che dovranno essere effettuate su almeno il 10% del totale dei campioni prelevati dal soggetto obbligato;

1.21 Si raccomanda infine che i risultati delle attività di campo e di laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi e di rappresentazioni cartografiche, tra cui devono essere realizzate, come minimo:

a tabella/e di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione del suolo, comprensivo dei dati riferiti al top-soil, indicando, per ogni campione, data di campionamento e data di analisi, profondità di campionamento, identificativo del punto di indagine di riferimento (e relative coordinate nel sistema di riferimento WGS84/UTM 33), valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato calcolati sul campione totale ovvero sulla massa totale comprensiva anche dello scheletro;

b tabella/e di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione delle acque di falda indicando, per ogni campione, data di campionamento e data di analisi, profondità di campionamento, identificativo del punto di indagine di riferimento (e relative coordinate nel sistema di riferimento WGS84/UTM 33), valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato.

Tutti gli elaborati richiesti (tabelle e rappresentazioni cartografiche) andranno forniti anche in formato editabile (es. xls, dbf, shp, gpkg). Il rapporto dovrà essere corredato, tra l'altro, di: documentazione fotografica relativa alle carote di terreno estratto; stratigrafie; certificati analitici.

PRECISARE CHE

1. Così come disposto dal comma 4 dell'art. 242 del D. Lgs. n° 152 e s.m.i.. il Comune di Dugenta dovrà sottoporre alla scrivente UOD, entro i sei mesi successivi, le risultanze del Piano di Caratterizzazione e il documento di Analisi del Rischio per il sito Ex cava RE.CA. s.r.l. sita alla località Selvolella del Comune di Dugenta (BN) – Codice Sito PRB 2027C001;
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
3. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o in caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

NOTIFICARE il presente Decreto al Comune di Dugenta (BN);

TRASMETTERE il presente atto all'Assessore al ramo e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti;

INVIARE copia del presente Decreto alla Provincia di Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento, alla Direzione Generale Difesa del Suolo e Ecosistema – UOD Bonifiche – Napoli, ASL BN 1 Distretto Sanitario di Telesse Terme (BN), alla Regione Campania – Sezione “Casa di Vetro” per la pubblicazione integrale.

DOTT. MICHELE RAMPONE